Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 24/9/2026

COMUNE DI INCISA SCAPACCINO
PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), disciplina:

a) le modalità di conferimento, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune di Incisa Scapaccino;

b) i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti;

c) le figure degli accertatori ambientali incaricati del controllo sul corretto conferimento e sull'accertamento delle violazioni;

d) il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Il presente Regolamento contiene le «disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti» ai sensi e per gli effetti dell'articolo 255, comma 1.2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e integra, in via complementare, il Regolamento per l'installazione e la gestione del sistema di videosorveglianza urbana e delle fototrappole.

3. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto urbano»: i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. 152/2006;

b) «conferimento»: l'atto con il quale il produttore o il detentore consegna il rifiuto al gestore del servizio pubblico di raccolta, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;

c) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura del rifiuto al fine di facilitarne il trattamento specifico;

d) «abbandono»: il deposito incontrollato di rifiuti al di fuori dei punti e dei contenitori di raccolta autorizzati;

e) «accertatore ambientale»: il soggetto formalmente nominato con decreto del Sindaco, ai sensi dell'articolo 255, comma 1-ter, del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, abilitato all'accertamento delle violazioni di cui al presente Regolamento;

f) «fototrappola»: dispositivo di videosorveglianza mobile utilizzato per l'accertamento delle violazioni ai sensi dell'articolo 255, comma 1-ter, del D.Lgs. 152/2006, disciplinato nel Regolamento sulla videosorveglianza urbana del Comune;

g) «RTI»: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da A.S.P. S.p.A. (mandataria/capogruppo) e San Germano S.p.A. (mandante), affidatario del servizio di gestione rifiuti nell'ambito astigiano in forza dell'accordo quadro aggiudicato dal Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (CBRA), CIG 9606280907.

CAPO II - OBBLIGHI DI CONFERIMENTO E DIVIETI

Art. 3 - Obblighi generali di conferimento

1. Tutti i soggetti che producono o detengono rifiuti urbani nel territorio comunale sono tenuti a conferirli separatamente per frazione merceologica, secondo il calendario e le modalità operative stabiliti dal gestore del servizio sulla base dell'accordo quadro CBRA e comunicati alla cittadinanza.

2. Il conferimento deve avvenire esclusivamente:

a) negli appositi contenitori/cassonetti assegnati o presenti nelle postazioni di raccolta indicate dal gestore;

b) nelle aree ecologiche sovracomunali autorizzate;

c) secondo le fasce orarie e i giorni di esposizione comunicati dal gestore.

3. È fatto obbligo di:

a) conferire i rifiuti nelle frazioni differenziate previste (organico/umido, carta e cartone, plastica e metalli, vetro, secco residuo indifferenziato) nei contenitori specificamente destinati a ciascuna frazione;

b) esporre i contenitori carrellati/o sacchetti assegnati entro e non oltre le ore 5.00 del giorno di raccolta;

c) ritirare i contenitori entro le ore 24.00 dello stesso giorno di raccolta;

d) mantenere pulita l'area circostante i punti di conferimento.
4. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero, ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006.

Art. 4 - Divieti
1. È vietato:
a) abbandonare o depositare rifiuti urbani, di qualsiasi tipologia e quantità, in aree pubbliche o private non autorizzate alla raccolta, ivi inclusi i margini delle strade, le aree verdi, le scarpate, i fossi e le pertinenze di edifici non adibiti a punti di raccolta;
b) abbandonare o depositare rifiuti urbani accanto, intorno o sopra i contenitori per la raccolta differenziata posizionati sul suolo pubblico, fuori dagli appositi contenitori e al di fuori dei giorni e degli orari di conferimento stabiliti;
c) conferire rifiuti in contenitori destinati a frazioni merceologiche diverse da quelle indicate;
d) immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;
e) bruciare rifiuti all'aperto, salvo le deroghe espressamente previste dalla normativa vigente;
f) depositare rifiuti ingombranti o rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in luoghi non autorizzati.
2. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), costituiscono in particolare le «violazioni delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti» ai sensi dell'articolo 255, comma 1.2, del D.Lgs. 152/2006.

CAPO III - ACCERTATORI AMBIENTALI E VIGILANZA

Art. 5 - Istituzione e nomina degli accertatori ambientali
1. Il Comune di Incisa Scapaccino si avvale, per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti e per l'accertamento delle violazioni di cui al presente Regolamento, di accertatori ambientali messi a disposizione dall'affidatario del servizio.
2. Gli accertatori ambientali sono formalmente nominati dal Sindaco con proprio decreto o disposizione, ai sensi dell'articolo 255, comma 1-ter, del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003. L'atto di nomina costituisce titolo abilitante all'esercizio delle funzioni di accertamento sul territorio comunale.

Art. 6 - Compiti e poteri degli accertatori ambientali
1. Gli accertatori ambientali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono abilitati a:
a) monitorare il corretto conferimento dei rifiuti urbani differenziati da parte delle utenze domestiche e non domestiche;
b) accertare le violazioni dei divieti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, con particolare riguardo all'abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta;
c) procedere alla contestazione immediata della violazione all'autore accertato, ovvero, quando non possibile, redigere il verbale di accertamento per la successiva notificazione ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) accedere alle immagini acquisite tramite fototrappole posizionate dal gestore, secondo le modalità previste dal Regolamento sulla videosorveglianza urbana del Comune, per l'accertamento senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 255, comma 1-ter, del D.Lgs. 152/2006;
e) trasmettere i verbali di accertamento all'ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
2. Gli accertatori ambientali operano sotto la direzione e il controllo del Comune di Incisa Scapaccino, quale titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e sono designati incaricati del trattamento ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 con il medesimo atto di nomina di cui all'articolo 5.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli accertatori ambientali non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali né di incaricati di pubblico servizio ai sensi del codice penale, salvo diversa previsione di legge. Essi operano esclusivamente in forza della nomina sindacale e nei limiti del presente Regolamento e della normativa vigente in materia di rifiuti.

Art. 7 - Fototrappole — rinvio e coordinamento

1. L'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 4 può avvenire anche senza contestazione immediata attraverso le immagini acquisite dalle fototrappole installate dal RTI affidatario, ai sensi dell'articolo 255, comma 1-ter, del D.Lgs. 152/2006.
2. Le modalità di installazione, gestione, conservazione delle immagini e protezione dei dati personali relativi all'uso delle fototrappole sono disciplinate dal Regolamento per l'installazione e la gestione del sistema di videosorveglianza urbana e delle fototrappole del Comune di Incisa Scapaccino, che si intende parte integrante e complementare del presente Regolamento.
3. Le immagini acquisite dalle fototrappole sono utilizzate ai soli fini dell'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 4 e trasmesse all'ufficio comunale competente esclusivamente per l'adozione dei provvedimenti di cui al Capo IV.

CAPO IV - SANZIONI E PROCEDIMENTO

Art. 8 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti nelle aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'articolo 255, comma 1.2, del D.Lgs. 152/2006.
2. Chiunque viola le altre disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), e) e f), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per violazioni lievi, da € 100,00 a € 600,00 per violazioni sistematiche o recidive, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e del presente Regolamento.
3. Non è soggetto a sanzione pecuniaria il soggetto che procede spontaneamente alla rimozione e all'avvio a corretta raccolta differenziata dei rifiuti prima che l'accertatore proceda alla contestazione.
4. In caso di violazione commessa da parte di persona giuridica, degli obblighi rispondono in solido il legale rappresentante pro tempore e la persona giuridica, ai sensi dell'articolo 6 della legge 689/1981.

Art. 9 - Procedimento sanzionatorio

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni avvengono secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La violazione, ove possibile, è contestata immediatamente dall'accertatore al trasgressore. Se la contestazione immediata non è possibile, in particolare nei casi di accertamento tramite fototrappola, gli estremi della violazione sono notificati all'interessato entro novanta giorni dall'accertamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 689/1981.
3. Entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, il trasgressore può:

a) effettuare il pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, mediante versamento sul conto corrente del Comune indicato nel verbale;

b) presentare scritti difensivi e documenti all'ufficio competente del Comune, ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/1981.

4. Decorso il termine per il pagamento in misura ridotta senza che vi si sia provveduto, il Sindaco, o il funzionario da questi delegato, adotta ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/1981.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione al Giudice di Pace competente per territorio, ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 689/1981, entro trenta giorni dalla notificazione.
6. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8, comma 1, sono destinati alle finalità previste dalla normativa vigente.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune della deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni sanzionatorie di cui al Capo IV si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento potrà essere modificato o integrato con deliberazione del Consiglio comunale, nel rispetto della normativa vigente.